



Affidamento in concessione di spazi di proprietà della Città metropolitana di Roma Capitale per la gestione del servizio di somministrazione di cibi e bevande mediante distributori automatici integrato con acqua affinata da rete idrica, a basso impatto ambientale, per le sedi della Città metropolitana.

Articolo 1 Oggetto della concessione e finalità

1. Oggetto della presente procedura è l'affidamento in concessione di alcuni spazi di proprietà dell'Ente **per la gestione del servizio di somministrazione di cibi e bevande mediante distributori automatici integrato, per la sola sede di V.le Giorgio Ribotta, con distributore di acqua affinata da rete idrica**, destinato al personale dipendente della Città Metropolitana di Roma capitale, ai dipendenti degli Enti ospitati nelle sedi e per i visitatori.
2. Il suddetto servizio consiste nella fornitura, nell'installazione e nella gestione dei distributori automatici, ivi inclusa la relativa assistenza tecnica, pulizia e manutenzione.
3. Il rischio ed i costi di gestione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.
4. Si fa presente, ai fini della corretta formulazione dell'offerta, che nella sede istituzionale di Via IV Novembre 119/A e nell'immobile sito in Viale Giorgio Ribotta 41, sede unica degli uffici dell'Ente, sono presenti, allestiti e funzionanti il bar/buvette dell'Amministrazione, con servizio di bar/caffetteria/ristorazione veloce.
5. Le sedi, il personale presente nelle rispettive sedi, il numero dei distributori (tot. 40) sono riepilogati nella seguente scheda (Tabella 1). Si sottolinea che il personale indicato è quello assegnato alle relative sedi, compresi i discenti che frequentano i corsi di formazione presso i CMFP della Città Metropolitana, non costituisce il numero garantito di presenze giornaliere anche in considerazione del fatto che negli Uffici della Città Metropolitana si applica lo smart working in media 1 o 2 giorni a settimana.

TABELLA 1

N.	TIPOLOGIA SEDE	INDIRIZZO	N. DISTRIB. IN USO	N. DISTRIB. BEVANDE CALDE	N. SNACK BIBITE FREDE	N. UTENTI
1	UFFICI CMRC SEDE UNICA	VIALE GIORGIO RIBOTTA 41 ROMA	16	5	11	1300
2	UFFICI CMRC sede istituz.	VIA IV NOVEMBRE 119/A ROMA	4	1	3	150
3	UFFICI CMRC VILLA ALTIERI	VIALE MANZONI 47 ROMA	1	0	1	22
4	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE	VIA ANNIBALDI 2 /VIA FRANGIPANE 41 ROMA	4	2	2	127
5	DISTACCAMENTO POLIZIA LOCALE	VIA MAREMMANA INFERIORE KM 0,300 (TIVOLI)	2	1	1	27
6	DISTACCAMENTO POLIZIA LOCALE	P.ZZA DELL'UNIONE 6 ARTENA	1	1		27
7	DISTACCAMENTO POLIZIA LOCALE	VIA S.ANTONIO 27 BRACCIANO	1	1		29
8	CMFP CASTEL FUSANO	VIA B. DA MONTICASTRO 3 ROMA CASTELFUSANO	3	1	2	132
9	CMRC SCUOLA DEL CINEMA	VIA GREVE 61 ROMA	2	1	1	144

10	CMFP ADRIATICO	VIA MONTI LESSINI 6 ROMA	3	1	2	126
11	CMFP MARINO	VIA FERENTUM snc MARINO	2	1	1	125
12	CMFP ACILIA	VIA ANDREA DA GARESSIO 109 ROMA	1	1		40
totali			40	16	24	2.249

6. Nella sola sede di Viale Ribotta è presente un erogatore di acqua affinata da rete idrica. Il fornitore dovrà garantire un erogatore di acqua affinata da rete idrica, con le caratteristiche richieste come meglio specificato nel successivo Art. 6, con erogazione di acqua al costo fisso di €0,10 ogni mezzo litro di acqua. L'erogatore di acqua non verrà conteggiato tra i distributori per il calcolo del canone di concessione annuale dovuto dalla Ditta aggiudicataria e non costituisce costo aggiuntivo per l'Ente la sua installazione, gestione e manutenzione;
7. Il concessionario dovrà provvedere a tutti gli adempimenti nei confronti delle Autorità competenti, volti ad ottenere il rilascio di tutte le licenze e/o permessi e/o autorizzazioni delle quali sussista l'obbligatorietà ai fini dello svolgimento delle attività oggetto di affidamento. Sono a totale carico del Concessionario tutti gli oneri relativi al rilascio e all'eventuale rinnovo dei relativi provvedimenti autorizzativi e abilitativi o derivanti da adeguamenti normativi. Il concedente in qualsiasi momento di vigenza di contratto potrà richiedere la documentazione relativa alle autorizzazioni, abilitazioni richieste e la mancata produzione della stessa comporterà la revoca della concessione.
8. L'utilizzo del servizio è facoltativo da parte dell'utenza e, pertanto, il concessionario non potrà avanzare alcuna richiesta o pretesa, né richiedere modifiche del contratto per l'eventuale mancato utilizzo del servizio da parte dell'utenza.
9. L'Amministrazione, che darà in concessione all'affidatario gli spazi previsti per lo svolgimento di detta attività all'interno delle proprie sedi come dalla Tabella 1, si riserva in ogni momento, a proprio insindacabile giudizio, la modifica di detti spazi, la loro rimodulazione, riduzione o implementazione. Si dà atto che la Città Metropolitana potrà richiedere al fornitore l'installazione di nuovi distributori e/o la rimozione degli stessi in base alle esigenze dei relativi uffici o anche all'individuazione di nuove sedi o al rilascio delle sedi stesse. Pertanto, l'Amministrazione si riserva la potestà di modificare, ridurre o estendere, nel corso del rapporto concessorio, gli spazi destinati al servizio oggetto di concessione fermo restando, altresì, l'obbligo del concessionario di eseguire il servizio con adeguamento del canone in relazione alle modifiche apportate.
10. Ogni distributore dovrà essere collocato, nel rispetto della normativa sulla sicurezza, negli spazi individuati dall'Amministrazione, messi a disposizione nello stato di diritto e di fatto in cui si trovano.
11. È espressamente vietato qualsiasi utilizzo diverso o comunque non autorizzato degli spazi oggetto della concessione, pena la automatica ed immediata decadenza dalla concessione medesima e risoluzione per grave inadempimento del relativo contratto.

Articolo 2

Durata ed avvio dell'esecuzione del contratto

1. La durata della concessione è pari a 4 anni, con decorrenza dalla data indicata nel contratto. Il servizio è rinnovabile per ulteriori 4 anni, su richiesta dell'Amministrazione metropolitana e con il consenso della Ditta aggiudicataria. L'Amministrazione, durante il periodo di vigenza

contrattuale, potrà effettuare delle verifiche anche per misurare il grado di soddisfazione dell'utenza (*customer satisfaction*) anche ai fini dell'eventuale rinnovo per l'ulteriore periodo di tempo.

2. Alla scadenza del contratto l'impresa, previo accordo con l'Amministrazione, dovrà provvedere a propria cura e spese al ritiro dei distributori installati e quant'altro eventualmente posto in essere per l'erogazione del servizio.
3. Il servizio dovrà essere avviato entro 30 giorni naturali e consecutivi dal verbale di consegna.
4. Entro il suddetto termine il concessionario dovrà aver acquisito tutte le licenze e/o permessi e/o autorizzazioni necessarie per l'avvio del contratto.
5. La Città metropolitana di Roma Capitale si riserva di disporre l'avvio anticipato del servizio ai sensi dell'art. 17, comma 8, del D.lgs.36/2023.

Articolo 3 **Canone concessorio**

1. Per la concessione degli spazi oggetto del servizio il concessionario dovrà corrispondere all'Amministrazione il canone annuale di concessione pari ad € 600,00 (Euro seicento) per ogni distributore;
2. Al canone concessorio, devono essere aggiunte le spese per le utenze dovute dal concessionario e quantificate nell'importo forfettario di € 220,00/annui per ciascun distributore.
3. Il canone annuo sarà pertanto determinato annualmente moltiplicando il canone concessorio di €600,00, a cui vanno aggiunte le spese per le utenze, pari ad € 220,00, per il numero dei distributori allestiti nel periodo in considerazione. Dal calcolo del canone rimane escluso l'erogatore per l'acqua collocato nella sede di V.le Ribotta. A partire dal secondo anno di contratto, l'importo del canone verrà incrementato della rivalutazione ISTAT FOI con l'indice del mese precedente a quello di inizio validità del contratto, se positivo, in mancanza il canone resterà invariato, senza necessità di comunicazione alcuna.
4. Il canone concessorio dovrà essere versato in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla fine del periodo contrattuale annuale, anche in assenza di una richiesta formale da parte dell'Amministrazione, tenendo conto del numero effettivo dei distributori nel periodo considerato ed adeguato in base all'indice ISTAT.

Articolo 4 **Caratteristiche minime essenziali dei prodotti da erogare**

1. Il concessionario si impegna a fornire le seguenti linee di prodotti:
 - bevande fredde (acqua minerale, bibite, the e succhi di frutta, bibite gassate).
 - bevande calde (caffè, the, cioccolato, cappuccino, orzo, ginseng);
 - snack dolci e salati inclusi panini e tramezzini.
2. I suddetti prodotti dovranno avere le caratteristiche minime di seguito indicate:
 - a) per le bevande fredde: Le bevande fredde dovranno essere somministrate in lattina o contenitore tetrapack. Sono ammesse bevande confezionate in PET o altra plastica monouso che presentino una percentuale di plastica riciclata pari almeno al 30% o secondo quanto previsto o innovato da normativa europea e nazionale vigente;
 - b) per le bevande calde: il caffè (in grani) dovrà essere macinato all'istante e prevedere la fornitura di almeno due tipologie di prodotti di cui una di miscela di elevata qualità e una di minor qualità;

- c) per gli snack e in generale gli alimenti solidi preconfezionati: dovrà essere garantita la varietà per tipologia e la stagionalità.
3. I prodotti erogati dovranno essere di prima qualità e presentare le caratteristiche qualitative minime previste dalle norme di legge vigenti in materia. Inoltre:
- **per gli eventuali prodotti biologici**: se indicati come tali, dovranno richiamarsi alle disposizioni vigenti in materia;
 - **per gli eventuali prodotti appartenenti al circuito equo e solidale**: se indicati come tali, dovranno intendersi idonei tutte le organizzazioni e tutti i produttori appartenenti al circuito equo e solidale che hanno caratteristiche previste dalla normativa in materia.
4. Il concessionario si obbliga, inoltre:
- a stoccare e conservare i prodotti utilizzati nei distributori, in conformità alle prescrizioni del manuale di autocontrollo adottato dal concessionario, redatto secondo i criteri stabiliti dal sistema HACCP e in ogni caso alla normativa vigente in materia;
 - per i prodotti che debbono essere conservati a freddo, a stoccare e trasportare tali prodotti assicurando in modo rigoroso la catena del freddo;
 - a garantire il costante rifornimento dei prodotti in modo che non vi sia interruzione nella distribuzione;
 - mettere a disposizione prodotti per celiaci.
5. I prodotti eventualmente risultanti non idonei ad esito dei controlli effettuati dall'Amministrazione nel corso dell'esecuzione del servizio, dovranno essere sostituiti, con spese a carico del concessionario, nel più breve tempo possibile e comunque in modo da non recare alcun intralcio all'Amministrazione ed all'utenza, ferma restando l'applicazione delle penali contrattuali del caso o, in caso di violazioni gravi e ripetute, la risoluzione del contratto.
6. Il concedente è sollevato da qualsiasi responsabilità per eventuali danni causati a persone o cose per prodotti difettosi o igienicamente inadeguati o per cattivo funzionamento, incendio, esplosione delle macchine distributrici;
7. Tutti i distributori e l'erogatore dovranno avere caratteristiche tecnico-costruttive conformi alle vigenti disposizioni antinfortunistiche ed igienico-sanitarie e dovranno riportare il n. identificativo, la ragione sociale del concessionario, i recapiti telefonici per l'eventuale segnalazione dei guasti.

Articolo 5

Caratteristiche minime essenziali dei distributori

1. I distributori dovranno avere le seguenti caratteristiche:
- essere conformi per caratteristiche tecniche ed igieniche alle normative vigenti in materia;
 - essere di facile pulizia e disinfettabili sia all'interno che all'esterno tali da garantire l'igienicità dei prodotti distribuiti;
 - essere dotati di dispositivo esterno di erogazione non esposto a contaminazioni;
 - avere le sorgenti interne di calore collocate in modo tale da non influire negativamente sulla conservazione delle sostanze alimentari e bevande;
 - essere di ultima generazione e funzionali, a basso consumo energetico e con classe energetica certificata;
 - essere dotati di chiare indicazioni sul prezzo di ciascun prodotto offerto;
 - essere dotati di sistemi atti a segnalare le eventuali indisponibilità dei prodotti e di sistemi di verifica erogazione atti a trattenere l'importo solo in caso di effettiva erogazione della tipologia di prodotto prescelta e a restituire l'importo in caso di mancata erogazione;

- consentire la conservazione delle sostanze alimentari di facile deperibilità (non superiore a +4°C) e, contestualmente, consentire il blocco della distribuzione quando la temperatura di conservazione si allontani dai limiti prestabiliti;
- per le bevande calde avere la possibilità di allacciarsi alla rete idrica;
- riportare il n. identificativo del distributore, il nominativo del responsabile del servizio, la ragione sociale del concessionario e i recapiti telefonici per eventuali segnalazione di guasti;
- essere conformi ai requisiti dettati per i distributori di bevande calde:
 - i. possedere la barra progressiva sul display con segnalazione del termine dell'erogazione della bevanda
 - ii. possibilità di regolazione dello zucchero, compresa la sua esclusione
 - iii. essere dotato di un doppio sistema di pagamento: monete di diversa pezzatura con possibilità di rendiresto, applicazione digitale o comunque supporto elettronico ricaricabile (chiavetta e/o scheda) che dovrà essere consegnato in comodato d'uso gratuito al personale dipendente della Città Metropolitana di Roma Capitale, previo deposito di una cauzione pari al massimo ad € 4,00 dietro richiesta e con le modalità concordate con il concedente. Almeno un distributore dovrà essere abilitato all'accettazione di banconote oltreché monete per la ricarica delle chiavette/scheda/App. Le chiavette/schede dovranno essere uguali per tutti i distributori e parimenti utilizzabili dai dipendenti in tutte le sedi oggetto della concessione.

Le caratteristiche di cui sopra dovranno essere documentate attraverso dichiarazione di conformità rilasciata dalla ditta costruttrice, da consegnare per ogni distributore dopo l'installazione unitamente alle schede tecniche ed energetiche.

2. Il concessionario dovrà effettuare, a sua cura e spese, e nel rispetto della normativa vigente, l'installazione, gli allacciamenti ed il collaudo dei distributori negli spazi assegnati. L'installazione e gli allacciamenti dovranno essere effettuati a regola d'arte, secondo le norme vigenti. Il concessionario si impegna a sostituire i distributori dietro motivata e giustificata richiesta dell'Amministrazione, anche ad esito dei controlli di qualità del servizio.
3. I distributori dovranno mantenere la piena funzionalità e perfetta efficienza per tutto il periodo di durata contrattuale. In ogni caso, i distributori che durante lo svolgimento del servizio risulteranno fisicamente e/o tecnologicamente obsoleti, dovranno essere tempestivamente sostituiti da altri tecnologicamente in linea con quanto presente sul mercato.
4. Al termine del contratto, il concessionario si impegna a rimuovere le proprie installazioni e provvedere ai necessari adempimenti e ripristini entro 30 giorni dalla richiesta da parte dell'Amministrazione.

Articolo 6 **Caratteristiche minime essenziali degli erogatori**

È richiesta l'installazione di un erogatore di acqua affinata da rete idrica per la sede di V.le Ribotta (piano 15) nuovo di fabbrica o equivalente al nuovo con le seguenti caratteristiche minime:

- Altezza circa 180-190 cm,;
- erogazione di 0,5 l. consentendo l'uso di borracce, caraffe, bottiglie ecc.
- Erogazione a pagamento al prezzo fissato a €0,10 ogni mezzo litro di acqua;
- Presa diretta dalla rete idrica e predisposizione per l'allacciamento alla rete di scarico esterno o erogatore che non necessita di scarico;
- valvola anti-allagamento

- capacità di erogazione minima di 90 lt/h di acqua naturale, leggermente frizzante e gassata a temperatura ambiente e refrigerata, depurata e sanificata con adeguati sistemi di filtraggio e di igienizzazione con raggio UV che evitino le contaminazioni
- conta litri;
- funzionamento tramite allacciamento presa elettrica a norma CE;
- l'erogatore deve essere munito dei marchi di certificazione riconosciuti dai paesi dell'UE ed in generale essere rispondenti alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti, delle macchine, di prevenzione incendi;
- presenza di un vano erogatore chiuso, trasparente e controllato elettronicamente con sanificazione prima di ogni erogazione;
- altezza del piano di appoggio del contenitore (borraccia ecc.) tale da rendere comodo e agevole l'utilizzo per l'utente finale, anche se con disabilità.

Prima dell'installazione il concessionario provvede ad effettuare un'analisi delle acque, da ripetere annualmente o più frequentemente come da eventuale offerta tecnica in sede di gara

Il concessionario, inoltre, provvede alla gestione della manutenzione periodica dei filtri o di quanto altro necessario al corretto funzionamento dell'erogatore e provvede alla sostituzione della bombola CO₂ per l'acqua effervescente, all'esaurimento della stessa.

Articolo 7

Prezzi all'utenza

1. I prezzi all'utenza sono quelli offerti ed indicati dal concessionario nel listino prezzi con moneta contante e nel listino prezzi per l'utilizzo di chiavetta o applicazione. Il prezzo dell'erogazione dell'acqua è pari a € 0,10 ogni mezzo litro.
2. Il concessionario è consapevole che nella formulazione del prezzo dell'offerta sono compresi tutti i diritti e le eventuali indennità per l'impiego di metodi, dispositivi e materiali coperti da brevetto.
3. In corso di esecuzione del servizio, l'aggiudicatario potrà introdurre, per le tipologie di prodotti indicate nel listino prezzi, marchi anche superiori ed ulteriori rispetto a quelli base, purché sia sempre assicurata la disponibilità dei prodotti a prezzo base. Nel caso di prodotti non presenti nel listino prezzi con moneta contante e nel listino prezzi per l'utilizzo di chiavetta o applicazione, il prezzo del prodotto in contanti dovrà essere approvato preventivamente dal concedente e il suo acquisto con chiavetta o applicazione comporterà una riduzione di almeno il 10%.
4. I prezzi dei prodotti offerti potranno subire variazioni a partire dal 2° anno, tenuto conto degli aumenti degli indici ISTAT dei prezzi dei beni di consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sempre che tali variazioni comportino un aumento pari o superiore a €0,05, e previa approvazione del concedente.

Articolo 8

Norme igienico-sanitarie

1. Il concessionario dovrà assicurare la rigorosa pulizia interna ed esterna dei distributori e delle relative attrezzature, con frequenza tale da garantire un'ottimale condizione igienica degli stessi.

2. La raccolta dei rifiuti deve essere effettuata in conformità alla legislazione vigente a cura e spese del concessionario. Lo sgombero dei materiali di rifiuto dovrà essere effettuato giornalmente.

Articolo 9

Assistenza, manutenzione e rifornimento

1. Il servizio di assistenza e manutenzione dei distributori installati ed il relativo costo sono totalmente a carico e sotto la piena responsabilità del concessionario il quale, in caso di guasto, deve provvedere al ripristino del funzionamento entro e non oltre 12 ore lavorative dalla segnalazione del guasto stesso da parte dell'Amministrazione.
2. Al fine di consentire l'immediata segnalazione di guasti e malfunzionamenti, il concessionario deve apporre sul distributore automatico apposita etichetta adesiva contenente i recapiti telefonici del servizio assistenza.
3. Qualora l'entità del guasto non consenta la riparazione dell'apparecchiatura entro le 12 ore lavorative dall'avvenuta segnalazione, il concessionario ha l'obbligo di sostituire l'apparecchiatura medesima entro i successivi 3 giorni lavorativi, a propria cura e spesa, con altra apparecchiatura di eguali o superiori caratteristiche.
4. Il concessionario deve provvedere al rifornimento dei distributori automatici nonché all'assistenza tecnica necessaria al loro funzionamento, continuativamente, 24 ore su 24, nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia.
5. In particolare, al fine di non causare pregiudizio all'ordinario svolgimento delle attività lavorative e di ridurre al minimo i rischi da interferenza, il rifornimento dovrà avvenire con modalità previamente concordate con l'Amministrazione e, di norma, nei seguenti orari:
 - o 6:00 – 21:00.

Articolo 10

Oneri a carico della Città Metropolitana di Roma Capitale

La Città Metropolitana di Roma Capitale si impegna ad assicurare la regolare erogazione e funzionalità delle utenze idriche ed elettriche occorrenti per il funzionamento dei distributori fermo restando l'obbligo del concessionario di provvedere al rimborso all'Amministrazione delle spese relative alle utenze per i consumi effettuati nell'ammontare quantificato in €220,00 annui a distributore.

Articolo 11

Personale addetto al servizio

1. Il concessionario deve mettere a disposizione proprio personale da destinare al servizio, in regola con le norme assistenziali, previdenziali e contrattuali ed osservare tutte le norme concernenti la sicurezza e la salute dei lavoratori.
2. Il concessionario deve dotare il personale di indumenti e mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai lavori svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità sia delle persone addette che dei terzi.
3. Il concessionario deve consegnare a tutto il personale impiegato nell'esecuzione del servizio tesserini di riconoscimento contenenti l'indicazione delle generalità dell'impresa di appartenenza, nonché il nominativo e la foto del dipendente.

4. L'elenco del personale che potrà avere accesso ai locali dell'Ente per la gestione del servizio dovrà essere comunicato all'Amministrazione con congruo preavviso, onde consentire le necessarie verifiche ed autorizzare l'accesso alle sedi.

Articolo 12

Penali

In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al presente Capitolato speciale d'appalto il Concedente si riserva la facoltà di applicare le seguenti penali che saranno applicate ad ogni accertamento:

a) per ritardato e/o mancato versamento del canone anche solo parziale sarà applicata una penale pari ad Euro 300,00 al giorno;

b) per ogni giorno solare di ritardo del termine previsto per l'installazione dei distributori automatici o per la rimozione degli stessi, alla scadenza contrattuale nonché per il collaudo dei medesimi sarà applicata una penale di Euro 90,00 per distributore;

c) per la mancata consegna alla Concedente dei distributori automatici offerti, distinti per sito e tipologia, e dei prodotti erogati, con relativi prezzi, e di tutte le informazioni necessarie di cui al presente Capitolato, sarà applicata una penale di Euro 90,00 per distributore;

d) per ogni contestazione della Concedente che accerti il superamento delle date di scadenza dei prodotti sarà applicata una penale di Euro 400,00;

e) per il ritardato intervento di ripristino e/o sostituzione oltre il termine di cui al presente capitolato sarà applicata una penale di Euro 100,00 al giorno. Ove il ritardo superi i 30 giorni l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

f) per ogni contestazione del Concedente che accerti, nel caso in cui i distributori - nonostante gli interventi di manutenzione - dovessero presentare fermi o disfunzioni, la mancata sostituzione entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla richiesta del Concedente, sarà applicata una penale di Euro 300,00;

g) per ogni contestazione del Concedente che accerti la carenza di pulizia dei distributori ubicati presso le singole sedi del servizio sarà applicata una penale di Euro 150,00;

h) per ogni contestazione della Concedente che accerti un aumento non autorizzato dei prezzi dei prodotti imposti dal Concedente e/o dei prezzi dei prodotti indicati in sede di offerta sarà applicata una penale di Euro 500,00;

i) per ogni contestazione del Concedente che accerti la fornitura di prodotti di qualità e grammatura difformi da quelle previste nella Tabella contenuta nel "Listino prezzi a base di gara" e/o dei prodotti indicati in sede di offerta, sarà applicata una penale di Euro 100,00;

l) per ogni contestazione del Concedente che accerti il mancato rifornimento dei distributori e/o la carenza di prodotti offerti in sede di gara sarà applicata una penale giornaliera di Euro 300,00;

m) per ogni contestazione del Concedente che accerti la mancata attivazione e mancato rispetto del sistema di autocontrollo HACCP, sarà applicata una penale pari a Euro 300,00.

L'inadempienza si intende debitamente contestata a seguito di comunicazione scritta della Concedente in cui sarà data comunicazione della penale applicata e del termine per l'eventuale contraddittorio da parte del Concessionario.

Articolo 13

Clausola risolutiva espressa

Il contratto di concessione si risolve di diritto nel caso di grave inadempimento delle obbligazioni assunte, previste nel presente capitolato e negli atti di gara, per mancanza di rispetto di quanto

previsto nelle offerte tecnica ed economica, o per reiterato mancato rispetto delle stesse, a qualunque causa dovuto.

Articolo 14 **Responsabilità ed obblighi assicurativi**

1. Ogni responsabilità connessa con l'uso degli immobili, degli impianti, delle apparecchiature e delle attrezzature, anche antincendio e con l'erogazione dei servizi oggetto del presente bando è assunta totalmente dal concessionario rimanendo la Città metropolitana di Roma Capitale sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità per danni diretti ed indiretti a persone o a cose che dovessero derivare dall'esecuzione del servizio o da cause ad esso connesse. Il rischio di eventuali furti, sottrazioni, perdite o danneggiamenti resta a totale carico del concessionario.
2. Per tali ragioni il concessionario è tenuto a stipulare a proprio carico apposite polizze assicurative per la copertura di qualsiasi danno derivante dall'esercizio delle attività previste:
 - responsabilità civile verso terzi e per danni alle persone e alle cose;
 - una polizza assicurativa che tenga indenne l'Ente da danneggiamenti causati dal concessionario, nonché contro la distruzione totale o parziale di impianti e attrezzature, opere e/o strutture anche preesistenti, verificatisi durante l'esecuzione del contratto;
 - una polizza assicurativa che copra tutti i rischi di danno per furto, incendio, scoppio, allagamento, sommersione o altri eventi calamitosi;
 - un'assicurazione che copra gli eventuali rischi da tossinfezione alimentari e/o avvelenamenti subiti dagli utenti dei servizi.
3. Delle polizze suddette il concessionario è tenuto a fornire copia conforme all'Amministrazione, dietro richiesta.
4. Resta ferma l'intera responsabilità del concessionario per maggiori danni.

Articolo 15 **Ulteriori obblighi ed oneri a carico del concessionario**

1. Il concessionario è l'unico responsabile in ordine ai vizi apparenti e occulti dei prodotti forniti.
2. Nell'ipotesi in cui l'Amministrazione ricevesse notizia del basso gradimento di uno o più prodotti da parte di un certo numero di fruitori, il concessionario si obbliga a sostituire prontamente i prodotti in argomento, così come si impegna ad inserire prodotti nuovi od ulteriori nel caso venissero richiesti.
3. Qualora l'Amministrazione ne ravvisasse la necessità (ad esempio, per l'effettuazione di lavori negli spazi concessi o negli spazi adiacenti), il concessionario è tenuto a garantire, a propria cura e spese, la rimozione e/o spostamento temporaneo dei distributori senza che tali avvenimenti configurino modifiche delle prestazioni contrattuali.
4. L'Amministrazione si riserva di chiedere al concessionario di arricchire il servizio tramite l'inserimento di generi ulteriori e non previsti dal presente bando, concordando con l'Impresa il relativo prezzo.
5. Il concessionario si impegna ad organizzare ed effettuare il servizio a suo completo rischio ed onere assumendo a proprio carico le spese relative alla manodopera, ai materiali ed alle attrezzature occorrenti al fine di garantire il regolare funzionamento e la corretta esecuzione delle prestazioni.
6. Il concessionario assume l'onere relativo al pagamento delle imposte e delle tasse comunque derivanti dalla gestione del servizio.

Articolo 16

Sospensione del servizio

1. L'Amministrazione, previo preavviso, potrà richiedere la sospensione del servizio qualora si rendesse necessario effettuare interventi di manutenzione e/o lavori nei locali in cui sono installati i distributori.
2. Nell'ipotesi di cui al comma precedente nessun indennizzo o risarcimento è dovuto al concessionario per il periodo di interruzione del servizio.

Articolo 17

Responsabilità delle attrezzature

La Città Metropolitana di Roma Capitale non potrà in alcun modo essere considerata depositaria di mobili, macchine, attrezzi, provviste e materiali in genere di proprietà del concessionario e che si trovino nei locali di proprietà dell'Amministrazione, per cui solo al concessionario spetterà la loro custodia e conservazione, restando l'Amministrazione sollevata da ogni responsabilità per furti, danneggiamenti, incendi o altre cause. A tal fine, il concessionario esonera la Città metropolitana di Roma Capitale da qualsiasi responsabilità per danni a terzi, provocati dall'uso dei distributori e per furti, danni e guasti arrecati da terzi ai distributori medesimi.

Articolo 18

Oneri e spese. Tributi fiscali

Tutte le spese, nessuna esclusa, e tutti gli oneri, costi o spese di qualsiasi genere o tipo, comunque inerenti e/o conseguenti alla presente concessione, nessuno escluso, sono a totale ed esclusivo carico dell'aggiudicatario, ivi compresi i costi relativi ai rischi interferenziali di cui alla normativa sulla sicurezza.

Art. 19

Foro competente

Per ogni controversia comunque derivante dal rapporto di concessione sarà competente, in via esclusiva, il foro di Roma.

Art. 20

Trattamento dei dati personali

I dati forniti del Concessionario, obbligatori per le finalità connesse alla procedura di gara e per la stipulazione e gestione del contratto di concessione, saranno oggetto di trattamento da parte della Committente, anche con l'ausilio di strumenti informatici, nel rispetto ed in conformità al D.Lgs. n.196/2003.